

§ 95. – L.Reg. Sicilia 18 giugno 1977 n. 39. Norme per la tutela dell'ambiente e per la lotta contro l'inquinamento (estratto).

TITOLO IV

DISCIPLINA DEGLI SCARICHI DEGLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI E URBANI

Art. 13. In attesa dell'adozione del piano di cui all'art. 5 (1), tutti gli scarichi degli insediamenti produttivi, delle pubbliche fognature o degli insediamenti civili che non recapitano in pubbliche fognature, sono autorizzati dal sindaco del comune.

Gli scarichi possono essere autorizzati quando le caratteristiche inquinanti degli stessi risultino comprese nei valori di accettabilità indicati nella relativa tabella allegata alla L. 10 maggio 1976 n. 319, e successive modifiche.

Gli scarichi provenienti da pubbliche fognature, fino all'approvazione del piano di cui all'art. 6, dovranno essere conformi ai limiti di accettabilità di cui alla tabella C allegata alla L. 10 maggio 1976 n. 319, con esclusione delle sostanze di cui ai punti 32 e 35 della tabella stessa, salvo che le caratteristiche del corpo ricettore non consentano tale esclusione.

Gli scarichi che recapitano nel suolo e nel sottosuolo possono essere autorizzati quando siano

conformi alla direttiva contenuta nella delibera del Comitato interministeriale per la tutela delle acque dall'inquinamento del 4 febbraio 1977.

L'autorizzazione allo scarico è rilasciata previo parere della commissione provinciale per la tutela dell'ambiente; ove gli scarichi recapitano direttamente nelle acque del mare è necessario, altresì, il preventivo parere della capitaneria di porto competente per territorio.

I pareri di cui al comma precedente si intendono acquisiti positivamente ove da parte dell'organo competente non intervenga pronunzia entro novanta giorni dalla data di ricezione della richiesta.

Gli scarichi in pubbliche fognature di insediamenti civili di qualsiasi dimensione sono invece sempre ammessi, purchè osservino i regolamenti emanati dall'autorità locale che gestisce la pubblica fognatura.

Gli scarichi nelle unità geologiche profonde sono autorizzati dall'assessore regionale per il territorio e l'ambiente, previo parere del comitato regionale per la tutela dell'ambiente (2).

(1) Si tratta del piano generale per la tutela dell'ambiente nella regione.

(2) Articolo così sostituito dall'art. 2 della L. Reg. 19 giugno 1982 n. 57.